

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 24 luglio 2020

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 09 / 2020

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale

AUTO AZIENDALI - NUOVA TASSAZIONE DEI FRINGE BENEFIT DAL 1° LUGLIO 2020

Il nuovo testo dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, aggiornato dalla Legge di Bilancio per il 2020, dispone che **per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori / veicoli per trasporto promiscuo e autocaravan di nuova immatricolazione** assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è **confermato nella misura del 30%** dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti **stipulati entro il 30 giugno 2020**.

La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati **successivamente al 30 giugno 2020** e al **variare delle emissioni** di anidride carbonica.

Le nuove percentuali per il calcolo del fringe benefit sono:

- **25%** per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere **dal 1° luglio 2020**;
- **30%** per i predetti veicoli, con **emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km**, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- **40%** per i predetti veicoli in caso di **emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020**. Tale percentuale è elevata al **50% per l'anno 2021**;
- **50%** per i veicoli con **emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l'anno 2020** e pari al **60%** a decorrere **dall'anno 2021**.

In sintesi la modifica è volta a "premiare" le auto più ecologiche e, di converso, a "penalizzare" quelle più inquinanti e fa riferimento ai mezzi a motore di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE PER I LAVORATORI "FRAGILI"

Come noto il DL n. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio") ha introdotto numerose misure a tutela delle imprese e dei lavoratori danneggiati dal Coronavirus.

In particolare l'articolo 83, comma 1, del DL n. 34/2020 impone ai datori di lavoro (pubblici e privati) di garantire, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (ovvero fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe), la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori "fragili", maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19.

Si tratta dei soggetti che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che **per quei datori di lavoro per i quali non è previsto**, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 81/2008, **l'obbligo di nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, **la sorveglianza sanitaria eccezionale legata all'emergenza COVID-19 possa essere richiesta**, dal datore stesso, ai servizi territoriali dell'**INAIL** che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Quindi la sorveglianza sanitaria eccezionale viene garantita dal medico competente aziendale per i datori di lavoro obbligati a nominare tale professionista ai sensi dell'articolo 18 del TU sulla sicurezza sul lavoro o che lo abbiano appositamente nominato per la durata del periodo di emergenza sanitaria.

Diversamente la sorveglianza sanitaria eccezionale deve essere richiesta all'INAIL.

Tale attività si sostanzia in una **visita medica** che può essere svolta dai medici INAIL in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, compresi i medici a rapporto libero professionale.

A riguardo l'INAIL ha reso noto, tramite il proprio portale, che **dal 1° luglio 2020** è disponibile il **nuovo servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale"** per richiedere le visite mediche per i lavoratori "fragili", maggiormente esposti al rischio di contagio.

A seguito dell'invio della richiesta, da parte del datore di lavoro o di un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale INAIL più vicina al domicilio del lavoratore.

All'esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale è espresso un **parere conclusivo** riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.